



# PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile  
10° Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot. n.: **015063**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E.prot DVA – 2013 – 0008729 del 12/04/2013

Ragusa, **04 APR. 2013**

**OGGETTO:** Osservazioni relative alle integrazioni delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di sviluppo Campo Vega, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia – Piattaforme Vega A e B - Società Edison spa

**Raccomandata anticipata  
a mezzo fax 06/57223040**



**Al Ministero dell'Ambiente  
E della Tutela del Territorio e del Mare  
Divisione II della Direzione Generale  
Per le Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma (RM)**

**Alla Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Servizio I – VIA e VAS  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 Palermo (PA)**



**e p.c. alla Società Edison s.p.a.  
Foro Bonaparte, 31  
20121 Milano (MI)**

**al Commissario Straordinario**

**LORO SEDI**

La società EDISON S.p.a. con istanza di VIA e AIA del 26 luglio 2012 intende procedere al completamento del programma lavori del complesso Vega consistente nella realizzazione della piattaforma Vega B distante circa 6 km a nord ovest dalla piattaforma Vega A, nella posa di due

condotte sottomarine congiungenti Vega A e Vega B, nella posa di cavi elettrici per l'alimentazione di Vega B dall'esistente piattaforma Vega A e nella realizzazione di alcune modifiche impiantistiche riguardanti Vega A.

Preliminarmente alle attività di perforazione la società prevedeva di effettuare delle indagini geofisiche volte a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale al fine di evitare l'interferenza nelle prime fasi di perforazione.

Questo Ente con note prot. n° 043237 e 043232 del 25 settembre 2012 ha già espresso parere negativo relativo all'intervento in oggetto.

Sulla base delle integrazioni presentate dalla società Edison s.p.a.: "Risposte alle Richieste di Integrazione alla Documentazione VIA ed AIA – appendici A, B e C" pervenute a questo ufficio in data 18 febbraio 2013; "OPEP – Piano di emergenza per l'antiquamento marino relativo alle installazioni del Campo Vega Canale di Sicilia – Marina di Ragusa – anno 2009" pervenuto a questo ufficio in data 18 marzo 2013; messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato dall'Ing F. Giunto in data 07 marzo 2013, Documento "Idrocarburi EM/rb n° 456 del 03/06/1983" firmato dalla società Montedison s.p.a. contenente il "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi "d\_\_C.C-ME" consegnato *brevi manu* durante la riunione informale con i Delegati della Società Edison avvenuta nella prima decade di Marzo 2013; si espone quanto segue:-

#### Rilievi geofisici

Tra il 20 e il 30 ottobre 2012, su incarico della Società Edison, la società GAS s.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO), attraverso l'utilizzo della nave RV "Odin Finder", ha effettuato rilievi geofisici in prossimità dell'area dove dovrà essere realizzata Vega B. sulla base dell'ordinanza n° 83/2012 del 19/10/2012 della Capitaneria di Porto di Pozzallo:


*"Ordinanza n° 83/2012 - Rilievi geofisici finalizzati all'istallazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B"*

Si fa notare che l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, rientrano tra le attività di prospezione che, come più volte specificato all'Art. 2 (definizioni) Capo I del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011; all'art 2 del Decreto Direttoriale 04 febbraio 2011 e all'art. 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011:

*"attività di prospezione: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino".*

Si sottolinea, come desunto dall'Ordinanza succitata, che l'area all'interno della quale sono state effettuate queste indagini geofisiche sconfinava in parte all'interno del limite delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree a qualsiasi titolo protette, in questo caso il sito SIC ITA 080010 – Fondali Foce del fiume Irmínio, imposti dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 (Decreto Prestigiacomò).

Perimetro e coordinate GAUSS-BOAGA relative all'area dove sono state effettuate indagini geofisiche (da ordinanza n° 83/2012 della Capitaneria di Porto di Pozzallo)



Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
E	4046115	2481903
F	4044348	2486794
G	4042938	2486285
H	4044704	2481394

Tabella 2: coordinate corridoio Vega A-Vega B.

Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
I	4046121	2487278
J	4045936	2487743
K	4043614	2486816
L	4043799	2486352

**Tabella 3: coordinate corridoio Vega A-FSO.**

Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
A	4046925	2481133
B	4046246	2483014
C	4044365	2482335
D	4045044	2480454

**Tabella 4: area piattaforma VEGA B.**

Punto	CPTU	BC	PC	Latitude N [m]	Longitude E [m]
1	x	x	x	4045812	2481825
2	x			4045442	2482295
3	x	x	x	4045272	2482766
4	x			4045103	2483236
5	x	x	x	4044933	2483706
6	x			4044763	2484176
7	x	x	x	4044593	2484647
8	x			4044423	2485117
9	x	x	x	4044253	2485587
10	x			4044084	2486057
11	x	x	x	4043914	2486528
12	x	x	x	4044079	2486661
13	x			4044543	2486846
14	x	x	x	4045007	2487031
15	x			4045472	2487216
16	x	x	x	4045936	2487402

Specificatamente per progetti antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128, il successivo DL 83/2012 convertito nella legge 134/2012 ammette tali attività di prospezione (e quindi anche i rilievi geofisici) entro le 12 miglia previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Si fa notare che la procedura di Valutazione Impatto Ambientale è tutt'ora in corso.


Stralcio art 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012

17. "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni ((dell'Unione europea e)) internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto..."

Ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente

Le coordinate geografiche dove la Edison intende ubicare la nuova piattaforma Vega B sono le seguenti:      Latitudine 36°33'20" N -      Longitudine 14°34'22" E

esse distano 11,25 miglia dal vertice sud-est dall'area SIC protetta SIC ITA 080010 Fondali foce del fiume Irmínio.



Area SIC ITA 080010 Fondali foce del fiume Irmínio.

Nelle integrazioni presentate dalla EDISON a pag 68 del capitolo 5 "Inquadramento territoriale e ambientale – appendice C" la stessa società afferma che il sito dove dovrà essere realizzata la piattaforma ricade all'interno delle dodici miglia dai confini dell'area protetta.

Se si considera Vega B un nuovo progetto, lo stesso è da ritenersi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del Progetto Vega B, essendo del 26 luglio 2012, non rientrerebbe nei limiti imposti dal D.Lgs 128/2010 (Decreto Prestigiacomo)

Tuttavia, sempre a pag 68, la stessa società aggiunge :

*"occorre tuttavia considerare che la modifica al testo del comma 17 dell'Art. 6 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. introdotta dal DL 22 Giugno 2012 No. 83 e dalla L. 7 Agosto 2012, No. 134, nel vietare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere fa infatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (ovvero dal 26 Agosto 2010), i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi e l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. In tali casi, le attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di impatto ambientale".*

Secondo la Società, considerando quindi la realizzazione della nuova piattaforma Vega B facente parte di un procedimento concessorio e/o autorizzatorio antecedente all'emanazione del DLgs 128/2010, la stessa rientrerebbe, di fatto, all'interno dei procedimenti autorizzatori e concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge n° 9 del 1991 richiamati dall'art. 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012.

Da ciò risulta evidente che il discrimine temporale del progetto Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile. Discrimine temporale che, seppur indirettamente, dipende anche dall'attuale condizione della Concessione C.C6.EO.

La Società francese EDISON S.p.a (insieme alla ENI quale socio di minoranza al 40 %) opera in virtù di una Concessione autorizzata, ai sensi della Legge 21 luglio 1967 n° 613 (normativa idrocarburi), con Decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato (MICA) del 17 febbraio 1984 il quale istituiva la concessione C.C6.IS. Questo Decreto, riunificava il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la concessione "C.C5.ME" in un'unica concessione: la "C.C6.IS". Per effetto di tale unificazione, l'art. 3 del sopracitato Decreto annullava il precedente decreto relativo alla singola concessione "C.C5.ME".

Sempre secondo l'art. 8 Decreto MICA del 1984 le società concessionarie dovevano eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione. Programma di lavori che veniva approvato contestualmente all'emanazione dello stesso.

La Concessione è scaduta il 28 dicembre 2012. La società EDISON ha chiesto la proroga decennale con istanza pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico in data 05 gennaio 2012 (dal Bollettino Ufficiale Idrocarburi anno LVI n° 2 del 29 febbraio 2012).

Sulla base dei Decreti e del programma di sviluppo presentata dalla società a questo Ente:

Decreto MICA del 17 febbraio 1984,

Decreto n° 1040 del 15 febbraio 1988

"Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME" Idrocarburi EM/rb n° 456 firmato dalla Montedison spa (Montecatini Edison) in data 03/06/1983

Si evidenzia quanto segue:

- a) Non continuità documentale – Differente denominazione concessione.

La Edison ha presentato un Decreto relativo alla concessione (Decreto MICA del 1984) e un decreto relativo all'esercizio definitivo (Decreto MICA n° 40 del 15 febbraio 1988) in entrambi i casi si parla di concessione C.C6.IS. Attualmente il progetto viene presentato all'interno della Concessione C.C6.EO. Sicuramente ci sarà stato un Decreto di rinominazione della concessione C.C6.IS in C.C6.EO. che comunque non è stato presentato a questo Ente.

- b) Non continuità documentale – Programma di sviluppo presentato dalle richiedenti.

Nel Decreto di Conferimento della Concessione C.C6.IS (Decreto MICA del 17 febbraio 1984), in premessa, si fa riferimento ad un programma di sviluppo presentato dalle società richiedenti: Società Idrocarburi Canale di Sicilia spa, Agip spa, Canada Northwest Italiana spa, Elf Italiana spa, Petromarine Italia spa.

Tale programma, per consentire una razionale coltivazione del campo "Vega" integrava e sostituiva quello presentato per la concessione "C.C5.ME". Questo programma all'art 8 del Decreto veniva approvato.

Si fa notare che il "*Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi "d.C.C.-ME" - Idrocarburi EM/rb n° 456*", presentato dalla Edison per confermare l'esistenza della seconda piattaforma, risulta essere firmato dalla Montedison e non dalle società richiedenti succitate.

Inoltre, sempre in premessa, il Decreto richiama la nota in data 26.9.1983 con la quale le società richiedenti succitate modificavano la sigla da "d. C.C Me" a "d C.C IS". Tali sigle indicavano inizialmente l'area risultante dall'unificazione dei due titoli: Permesso di Ricerca "C.R80.SE" e Concessione "C.C5.ME". Area che lo stesso Decreto di Concessione (Decreto MICA del 1984) ha poi contraddistinto con la sigla "C.C6.IS". Quindi il programma di sviluppo approvato all'art 8 del Decreto fa riferimento alla sigla "d C.C IS" e non alla sigla "d.C.C.-ME".

- c) Il già citato "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456 " è firmato dalla Montedison s.pa. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983, si fa notare che, secondo il DI 6 dicembre 1983 registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 1984 e il DI 2 dicembre 1983 richiamati dal Decreto MICA del 17 febbraio 1984, la Società Montecatini Edison, a decorrere dal 31 maggio 1983, non era titolare ne del Permesso di ricerca "C.R80.SE" ne della Concessione "C.C5.ME" in quanto la stessa società aveva ceduto le proprie quote alla società Idrocarburi Canale di Sicilia.
- d) Non continuità documentale - Mancanza della piattaforma Vega B. Dopo aver ottenuto la concessione nel 1984, la Edison ha presentato istanza all'esercizio definitivo del complesso Vega. Istanza accolta a seguito dell'emanazione del Decreto n° 1040 del 15 febbraio 1988 "autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso Vega". In questo Decreto, si autorizza all'esercizio definitivo il complesso VEGA che viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega oil" (ora sostituita dalla FSO LEONIS). Si fa notare che non viene citata in alcun modo la piattaforma Vega B. Inoltre, all'interno di questo Decreto, viene richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (l'ex concessionaria) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", sealines e serbatoio galleggiante "Vega oil" sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile".
- e) Difficoltà progettuali. Come indicato dai progettisti, inizialmente il programma di sviluppo prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna. (pagina 1 e 2. della Sintesi non Tecnica), l'attuale ne prevede solamente dodici ed è più piccola. Dal "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME" Idrocarburi EM/rb n° 456 (anche volendo supporre una continuità documentale), la seconda piattaforma originaria prevedeva, come la vega A, "8 gambe", il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4. L'attuale progetto prevede anche che la stessa sia non presidiata e telecontrollata da Vega A, L'originaria invece doveva essere presidiata, poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata. Si tratta di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.

A margine di tali considerazioni si riporta nuovamente l'art 8 del Decreto MICA del 17 febbraio 1984

*Art 8 – Le società concessionarie devono:*

*a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto"*

Se la società EDISON considera la piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo presentato trenta anni fa, afferma al tempo stesso di non averla realizzata.

Attualmente la EDISON ha presentato istanza di proroga decennale. Giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico. Le società concessionarie per poter ottenere la proroga devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione. Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince:

dall'art 64 della Legge 613 del 1967

*Art. 64. Legge 613/1967*

*L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:*

*"La durata della concessione e' di trenta anni.*

*Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".*

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

**DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625**

*Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219)*

*Art. 13*

*(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di toccaggio)*

*1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni (prima era di trenta – ndr); l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati (la concessione e di 180 e quindi dovrebbe essere ridotta – ndr cancelare ?); dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.*

e dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8 :

*art 8 comma 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011*

*Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 (l'art che ti ho appena citato- ndr) e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.*


A parere dello scrivente non si ritiene che la non realizzazione di una piattaforma inserita in un programma di sviluppo approvato in un Decreto Ministeriale (vedi il succitato art 8 del Decreto

MICA di conferimento della Concessione del 17 febbraio 1984) significativi: aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione.

E' proprio a fini "cautelativi" che si è ritenuto di dover considerare VEGA B un nuovo progetto: in caso contrario, infatti, si rischierebbe di inficiare l'ottenimento della Proroga Decennale.

### Rischio geologico


Il complesso Vega, secondo la carta strutturale dell'*off-shore* ibleo redatta dal Prof. M. Grasso, ricade in prossimità delle zone di convergenza di importanti strutture tettoniche quali Ispica Pozzallo e Scicli- Giarratana .



Principali strutture tettoniche dell'Avampese Ibleo sud occidentale (Grasso 2000)

In particolare, quest'ultima struttura denominata anche linea di Scicli divide in due parti il campo Vega come ben evidenziato a pag 31 e 32 della "relazione tecnica del campo Vega" (relazione tecnica giacimento) all'interno del progetto allegato allo Studio di Impatto Ambientale:

*"L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo"*



**Figura 16: Schizzo tettonico della Sicilia sud occidentale con l'indicazione delle faglie maggiori identificate al top della Fm Ragusa (Miocene Inferiore) (faglie tratte da Grasso et al. 2000, Carta Geologica degli Iblei Centro-Meridionali). La Linea di Scicli è la struttura che divide in due il Campo di Vega.**

Tale struttura risulta essere una sorgente sismogenetica (singole faglie, o sistemi di faglie, per le quali è possibile calcolare e caratterizzare il potenziale sismico attraverso l'individuazione dei lineamenti tettonici che in tempi recenti hanno dato luogo a terremoti di magnitudo elevata). Come indicato a pag 41 dello stesso allegato:

*“Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega”.*

Si rileva che a pag 70 (appendice C) delle integrazioni VIA e AIA, la tabella 5.1 “Suolo e sottosuolo, individuazione di Ricettori potenziali ed elementi di sensibilità” indichi per questa importante struttura tettonica (sorgenti sismogenetica Scicli – Giarratana) una distanza minima di 20 km dalla piattaforma Vega B e relative condotte sottomarine. Tale distanza come descritto a

pag 87 "Sorgenti sismogenetiche – Quadro di riferimento ambientale" viene calcolata considerando che la struttura sia presente solo sulla terraferma:

*"In particolare la sorgente più rilevante della zona è quella di Scicli-Giarratana localizzata a terra a circa 20 km in direzione Nord rispetto al Campo Vega."*

non considerando che la stessa struttura attiva prosegue nell'*off-shore* in direzione del campo Vega, ne intercetta il campo e le condotte e si prolunga oltre in direzione SSO. Pertanto la distanza minima da Vega B è certamente di gran lunga inferiore a quanto asserito.

A pag 10 e 11 delle integrazioni presentate, capitolo 2.2 "Eventi naturali" par 2.2.1.2 "Pericolosità sismica – Fattori di rischio con le attività", la Società, dopo aver ubicato il sito progettuale all'interno della Mappa della Pericolosità sismica del territorio nazionale INGV fonte MPS04 (Regione Sicilia), asserisce che: la pericolosità sismica di base si accorda con un terremoto di scenario di magnitudo circa 5,5 riferendosi alla sola struttura Scicli – Giarratana.

In riferimento alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008), La pericolosità sismica di un determinato sito viene calcolata non solo sulla base della sola struttura tettonica più prossima ma sulla base della zonazione sismogenetica ZS9 del territorio nazionale.

Nella fattispecie il territorio ibleo, all'interno della zonazione sismogenetica nazionale, ricade nella zona denominata ZS 935 con magnitudo max attesa di 7,29.

A tal riguardo si fa notare che collegandosi al sito <http://esse1.mi.ingv.it> dalle mappe interattive di pericolosità sismica riferita al substrato (cat A delle NTC 2008), i dati di disaggregazione delle accelerazioni relative alle coordinate geografiche (espresse in gradi decimali) dove verrà ubicata la piattaforma Vega B e per periodi di ritorno pari a 475 anni (periodo di riferimento base per tutto il territorio nazionale) e 2475 anni (valore prossimo a 2000 anni relativo allo stato limite SLV della struttura in progetto) conducono a magnitudo di scenario M comprese rispettivamente tra 6,49 e 7,02.

Pagina DPO-MOV-01

### Mappe interattive di pericolosità sismica

**Legenda**

< 0.025
0.025-0.050
0.050-0.075
0.075-0.100
0.100-0.125
0.125-0.150
0.150-0.175
0.175-0.200
0.200-0.225
0.225-0.250
0.250-0.275
0.275-0.300
0.300-0.350
0.350-0.400
0.400-0.450
0.450-0.500
0.500-0.600
0.600-0.700
0.700-0.800
0.800-0.900
0.900-1.000
1.000-1.250
1.250-1.500
1.500-1.750
1.750-2.000

**Strumenti**

- Ritorna alla mappa iniziale
- Ridisegna mappa
- Zoom In
- Zoom Out
- Ricentra sul punto
- Grafico sul punto griglia
- Grafico di disaggregazione

**Navigazione**

Scala: (Valori consentiti: 50.000 - 7.000.000)

Scala:

Coordinate del centro della mappa

Latitudine:

Longitudine:

**Ricerca Comune**

Il nome contiene:

**Selezione mappa**

Visualizza punti della griglia riferiti a:

Ridisegna mappa

Parametro dello scuotimento:


Probabilità in 50 anni:

Percentile:

Periodo spettrale (sec):

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 0 3 6 9 12 15 km

Map: Anselga sul lago 36 (1:4.470.000) (1/04/06)



Distanza in km	Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni (Coordinate del punto lat: 36.5798, lon: 14.5442, ID: 52076)										
	Magnitudo										
	3.5-4.0	4.0-4.5	4.5-5.0	5.0-5.5	5.5-6.0	6.0-6.5	6.5-7.0	7.0-7.5	7.5-8.0	8.0-8.5	8.5-9.0
0-10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10-20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20-30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30-40	0.000	0.072	0.354	0.617	0.810	0.841	0.710	0.501	0.075	0.000	0.000
40-50	0.000	0.171	1.270	2.690	4.020	4.660	4.370	3.360	0.529	0.000	0.000
50-60	0.000	0.011	0.703	2.270	4.060	5.430	5.730	4.910	0.621	0.000	0.000
60-70	0.000	0.000	0.178	1.320	2.300	4.420	5.220	4.930	0.871	0.000	0.000
70-80	0.000	0.000	0.011	0.565	1.690	2.940	3.860	4.010	0.745	0.000	0.000
80-90	0.000	0.000	0.000	0.172	0.354	1.710	2.470	2.780	0.542	0.000	0.000
90-100	0.000	0.000	0.000	0.029	0.335	0.796	1.260	1.540	0.314	0.000	0.000
100-110	0.000	0.000	0.000	0.002	0.120	0.362	0.632	0.831	0.176	0.000	0.000
110-120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.032	0.138	0.266	0.375	0.083	0.000	0.000
120-130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.014	0.029	0.043	0.010	0.000	0.000
130-140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140-150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150-160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024	0.028	0.051	0.096	0.024	0.000	0.000
160-170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.023	0.074	0.151	0.039	0.000	0.000
170-180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.014	0.073	0.164	0.044	0.000	0.000
180-190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.065	0.167	0.046	0.000	0.000
190-200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.051	0.130	0.042	0.000	0.000

Valori medi		
Magnitudo	Distanza	Epsilon
6.490	64.500	1.050

Progetto DR-VALORI - 01

**Mappe interattive di pericolosità sismica**

**Strumenti**

- Ritorna alla mappa iniziale
- Ridisegna mappa
- Zoom In
- Zoom Out
- Ricentra sul punto
- Grafico sul punto griglia
- Grafico di disaggregazione

**Navigazione**

Scala: (Valori consentiti: 50.000 - 7.909.000)  
 Scala:

Coordinate del centro della mappa  
 Latitudine:   
 Longitudine:

**Ricerca Comune**  
 Il nome


**Selezione mappa**

- Visualizza punti della griglia riferiti a:
- Ridisegna mappa

Parametro dello scuotimento:     Probabilità in 50 anni:     Percentile:     Periodo spettrale (sec):

http://www.igeo.mi.gov.it (14/06/2010 11:12:00)

Progetto DPC-INGV - 81



Progetto DPC-INGV - 81

**Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 2% in 50 anni**  
 (Coordinate del punto lat: 36.5798, lon: 14.5442, ID: 52076)

Distanza in km	Magnitudo										
	3.5-4.0	4.0-4.5	4.5-5.0	5.0-5.5	5.5-6.0	6.0-6.5	6.5-7.0	7.0-7.5	7.5-8.0	8.0-8.5	8.5-9.0
0-10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10-20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20-30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30-40	0.000	0.000	0.000	0.063	0.545	1.230	1.890	2.260	0.455	0.000	0.000
40-50	0.000	0.000	0.000	0.025	1.460	4.840	8.730	11.800	2.530	0.000	0.000
50-60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.339	3.390	7.950	12.600	2.930	0.000	0.000
60-70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	1.400	5.110	9.470	2.380	0.000	0.000
70-80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.311	2.600	5.850	1.580	0.000	0.000
80-90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.022	1.080	3.160	0.914	0.000	0.000
90-100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.298	1.350	0.424	0.000	0.000
100-110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.063	0.556	0.192	0.000	0.000
110-120	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	0.186	0.073	0.000	0.000
120-130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.007	0.000	0.000
130-140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140-150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150-160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	0.000
160-170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000
170-180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180-190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190-200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Valori medi		
Magnitudo	Distanza	Epsilon
7.020	57.700	1.720

Tali dati prefigurano uno scenario diverso e mai si accordano con quanto asserito a pag 12 del capitolo 2.2 "Eventi naturali" par 2.2.1.3 "Scenari di rischio":


*"Tenuto conto che le strutture della nuova piattaforma Vega B sono dimensionate anche sulla base di tali parametri sono quindi da ritenersi poco credibili scenari di significativi sversamenti accidentali di idrocarburi in conseguenza di eventi sismici".*

A tutto ciò, si ricorda che la normativa NTC 2008 considera i fattori amplificativi riguardo le condizioni morfologiche e sismostratigrafiche del sito di imposta della struttura e inoltre impone che lo stesso sito sia stabile nei confronti della liquefazione e dell'addensamento in condizioni di scuotimento sismico-ciclico atteso.

#### Definizione degli scenari accidentali

A pag 3 del Cap 2 "Definizione degli scenari accidentali (appendice B)" La società esclude il verificarsi di un evento anche solo lontanamente assimilabile a quanto verificatosi nel Golfo del Messico del 2011 della piattaforma Deepwater Horizon a seguito dell'esplosione del pozzo Facondo, in quanto le caratteristiche del giacimento (pressioni di giacimento prossime ai 12.000 psi – circa 827 bar) e ubicazione (profondità d'acqua oltre 1500 metri di profondità) sono completamente diverse dal giacimento Vega.

Certamente le pressioni di giacimento su Vega A sono inferiori rispetto a quelle della Deepwater Horizon ma si fa notare che l'ubicazione di Vega B disterà circa 6 km a nord est di Vega A. Si tratta di nuove perforazioni distanti da Vega A, molto probabilmente, come descritto nella "Relazione tecnica giacimento all'interno del CD VIA, tra Vega A e Vega B vi è la presenza di più faglie e non è detto che le caratteristiche di pressione del giacimento si mantengano simili proprio per la presenza di queste faglie.



Da Relazione Tecnica Giacimento  
pag 19


Figura 7: Mappa delle facies della Formazione di Siracusa, assumendo che il reservoir sia deformato solo da alcune faglie. Soluzione più probabile rispetto a quella indicata nella figura 6

Si fa notare che la Commissione Tecnica istituita dal Presidente Obama ha dichiarato che tra le principali cause che hanno portato alla tragedia nel Golfo del Messico che ha causato la marea nera sono dovute principalmente all'utilizzo di cemento instabile immesso dalla **Halliburton** nel pozzo Macondo pochi giorni prima al disastroso scoppio.

Secondo l'ENEA (<http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-cai/gennaio-febbraio/ss-macondo.pdf>) le cause dirette del blow-out sono state la volontà di minimizzare i costi che ha indotto gravi errori nella progettazione prima e nell'esecuzione poi di alcune fasi chiave nel completamento del pozzo, seguiti da incomprensibili errori nell'interpretazione dei dati strumentali.

Episodi di blow-out, fortunatamente infrequenti, avvengono anche in aree con problematiche geologiche diverse, a titolo di esempio si cita l'incendio verificatosi nell'agosto 2004 nella Piattaforma ENI "Temsah" localizzata al largo delle coste egiziane a circa 60 km ed a una profondità d'acqua di circa 90 metri.

La piattaforma era costituita da un jacket a quattro gambe, sarebbe stata non presidiata e telecontrollata prevedendo la realizzazione di un numero massimo di 12 pozzi. A seguito di questo incendio la piattaforma è andata completamente distrutta dopo aver funzionato per la durata di pochi mesi. Fortunatamente non ci sono stati morti.



Incendio della Piattaforma Temsah da <http://dorsogna.blogspot.it/>

#### Mancanza piano di antinquinamento marino

A pag 63 del cap. 5 "Misure di mitigazione e procedure di intervento antinquinamento" appendice B delle integrazioni presentate dalla società, i progettisti affermano:

*“Come riportato nella SIA dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B l'attuale piano di Emergenza per l'Antinquinamento Marino sarà aggiornato per contemplare l'intero complesso produttivo “Vega” come riportato nel Paragrafo 11.1.2. del Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA.”*

Si fa notare che il “piano di emergenza per l'antinquinamento marino” datato 2009 inviatomi dalla società Edison e pervenutomi in data 18 marzo 2012, descrive le operazioni da effettuare in caso di inquinamento per il complesso Vega.

Il piano è per così dire “calibrato” per le due strutture attualmente presenti: Vega A e FSO Leonis. nel senso che è specifico per strutture costantemente presidiate 24 ore su 24 da personale. Il fatto che le strutture siano costantemente presidiate è un concetto che viene ripetuto più volte. Di conseguenza sembrerebbe totalmente inadatto per Vega B che come più volte espresso dagli estensori progettuali non sarà presidiata.

Considerato che, come affermato, l'aggiornamento del piano avverrà dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B, allo stato attuale tale piano non esiste.

Pur non entrando negli aspetti meramente tecnici, si fa notare che anche gli esempi di sversamenti su Vega B: “apertura accidentale valvole di drenaggio” e “rottura manichetta per il rifornimento diesel”, riportati a pag 5 del Cap 2 “Definizione degli scenari accidentali (appendice B delle integrazioni presentate)”, si parla sempre di costante presenza di personale a bordo. La costante presenza di personale mal si concilia con una piattaforma che non sarà presidiata, di conseguenza gli esempi sopra riportati sono quanto meno inadatti a descrivere le normali condizioni di Vega B in fase di esercizio..

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra evidenziato si conferma il parere espresso precedentemente.

Il funzionario incaricato  
(Dott. Geol. G. Scaglione)



V.° il Dirigente del  
10° Settore Geologia e Tutela Ambientale  
(Dott. Geol. S. Buonmestieri)

